

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2017, n. 044/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali
Art. 3	Iscrizione nell'elenco regionale
Art. 4	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 5	Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale
Art. 6	Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 7	Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale
Art. 8	Aggiornamento dell'elenco regionale
Art. 9	Sorteggio dei revisori
Art. 10	Nomina dei revisori e composizione del collegio
Art. 11	Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale
Art. 12	Disposizione transitoria
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale¹, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. (ABROGATO).²

Art. 2
(Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali)

1. L'elenco regionale, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

- a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo due sottofasce:
 - 1) A- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;³
- b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti⁴, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

Art. 3
(Iscrizione nell'elenco regionale)

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

² Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

³ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

1. Ai fini dell'iscrizione⁵ dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

Art. 4

(Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale)

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito Ordine)⁶;
- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. (ABROGATO).⁷

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

⁶ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

⁷ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito della durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2 per il periodo necessario a maturare il requisito mancante riferito alla durata degli incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere inseriti solo nella fascia 1.⁸

7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5

(Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale)

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e contenente gli⁹ elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredato dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6

(Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti.

Art. 7

⁸ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

(Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale)

1. L'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4.¹⁰

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:

- a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 8

(Aggiornamento dell'elenco regionale)

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale,¹¹ le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione¹².

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4, da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° al 15 dicembre di ogni anno. I trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso.¹³

Art. 9

(Sorteggio dei revisori)

¹⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹¹ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹³ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.

4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

5. Prima della comunicazione all'ente locale dei nominativi sorteggiati, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'eventuale sopravvenuta sospensione dall'esercizio professionale a carico dei soggetti sorteggiati. Nel caso risultino situazioni di sospensione, la struttura regionale procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che hanno manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.¹⁴

6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 10

(Nomina dei revisori e composizione del collegio)

¹⁴ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 9.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

3. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.¹⁵

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 11

(Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale)

1. La mancata attestazione del permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verificata la mancata attestazione, cancella il revisore dall'elenco regionale, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.¹⁶

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, ovvero il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, preso atto della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal Registro dei revisori legali o dall'Ordine, ovvero della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo n. 267/2000, prende atto anche della decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.¹⁷

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12

¹⁵ Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹⁶ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹⁷ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

(Disposizione transitoria)

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'articolo 4, comma 1, nel triennio 2014–2016.

4. Per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti nell'anno 2017, in deroga all'articolo 8, comma 2, i trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017.¹⁸

4 bis. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, per l'anno 2018, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 8, comma 1, i soggetti richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017 e l'inserimento avviene entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.¹⁹

4 ter. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.²⁰

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁸ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

¹⁹ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

²⁰ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/10/2017, n. 0243/Pres. (B.U.R. 27/10/2017, S.O. n. 43).

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.